



Domande e informazioni su www.inps.it
 presso Enti di Patronato
 fino a esaurimento risorse



INCOMPATIBILITÀ
 NO, se il nucleo ha il Reddito di emergenza
 NO, se il richiedente beneficia di Bonus COVID
 NO, se titolare di pensione,
 ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
 NO, se titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo
 indeterminato diverso dal lavoro domestico



INCOMPATIBILITÀ
 Indennità pari a 500 euro per due mensilità.
 Erogate in una unica soluzione (Mille Euro).
 Somme compatibili con RdC (se inferiore a 500 euro mensili),
 fino a concorrenza del valore dell'indennità



COSA?
 • Indennità pari a 500 euro per due mensilità.
 Erogate in una unica soluzione (Mille Euro).
 Somme compatibili con RdC (se inferiore a 500 euro mensili),
 fino a concorrenza del valore dell'indennità

PER CHI?

Indennità per Lavoratori Domestici



ISEE Corrente

PER CHI?

- Nuclei in cui sia avvenuta una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo;
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti alla conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

OPPURE

- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente (annualità 2018).

OPPURE

- per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

COSA?

- Aggiornamento dell'Attestazione ISEE con "attualizzazione" dei redditi rispetto alle ultime mensilità



ISEE Corrente presso Caf

Domande e informazioni su www.inps.it
 presso Enti di Patronato
 fruizione entro 31 luglio 2020



INCOMPATIBILITÀ
 NO, se un genitore è in condizione di non occupazione o beneficiario di forme di sostegno al reddito.



- **Contributo per la comprovata iscrizione a centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.**
- **In alternativa**
- **Fino a 2 mila euro** per sanitari e forze dell'ordine. (lavoratori del settore privato o autonomi).
- **Bonus baby Sitter** del valore fino a **1200 euro**
- **In alternativa**
- **Fino a 30 giorni di congedo straordinario** con il riconoscimento del 50% della retribuzione ordinaria ovvero di un'indennità rapportata al proprio reddito da lavoro autonomo.



- **Per i genitori lavoratori autonomi.**
- **Senza limiti di età se con figli con Certificazione 104 se studenti o ospiti di centri diurni.**
- **Per i genitori che lavorano, nel settore pubblico e privato, con figli di età inferiore a 12 anni.**

PER CHI?

Congedo / Bonus baby Sitter / Centri Estivi



**Caritalia: conoscere per informare,
 conoscere per prendersi cura.**

**Le principali misure di sostegno
 per le famiglie in difficoltà**



Bonus Covid per i lavoratori stagionali

PER CHI?

- Per i Lavoratori Stagionali del turismo, dell'agricoltura, dello spettacolo e di tutti gli altri settori "stagionali" secondo le vigenti disposizioni di Legge.

€ COSA?

- **Bonus pari a 500, 600 o mille euro** in relazione alla mensilità (marzo, aprile o maggio) e alla tipologia di lavoro stagionale. Somme che non concorrono alla formazione del reddito. Somme compatibili con RdC (se inferiore al valore del Bonus), fino a concorrenza del valore del medesimo Bonus.

! INCOMPATIBILITÀ

- NON** compatibili tra loro.
- NO**, se il richiedente beneficia di Indennità da lavoro domestico
- NO**, se il richiedente beneficia di Reddito di emergenza. Ma eventuale conguaglio.
- NO**, se titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- NO**, se "nuovamente" titolare di rapporto di lavoro dipendente

i Domande e informazioni su www.inps.it



Bonus Covid per forme di lavoro flessibile

PER CHI?

- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata

€ COSA?

- **Bonus pari a 600 euro** per i mesi di marzo, aprile e maggio. Somme che non concorrono alla formazione del reddito. Somme compatibili con RdC (se inferiore al valore del Bonus), fino a concorrenza del valore del medesimo Bonus

! INCOMPATIBILITÀ

- NON** compatibile con altri Bonus Covid
- NO**, se il richiedente beneficia di Indennità da lavoro domestico
- NO**, se il richiedente beneficia di Reddito di emergenza. Ma eventuale conguaglio.
- NO**, se titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- NO**, se titolare di rapporto di lavoro dipendente

i Domande e informazioni su www.inps.it

Il Reddito di Emergenza

PER CHI?

Nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Nuclei con RICHIEDENTE cittadino italiano, comunitario, extra comunitario, residente in Italia alla data della domanda. Nessuna specifica tipologia di permesso o regolarità di soggiorno.
- La scala di equivalenza NON tiene conto di componenti in stato detentivo o degenti presso strutture con costi a totale carico della PA. Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Nuclei con:

- un valore del «reddito» familiare (Reddito come definito da Regolamento ISEE), per CASSA, nel mese di aprile, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- Nessun limite al patrimonio immobiliare
- Un valore ISEE inferiore ad euro 15.000 (Ordinario, Corrente, MINORI).

€ COSA?

- **Contributo economico mensile pari a 400 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza del Reddito di cittadinanza (il primo adulto vale uno, i successivi 0,4, i minori 0,2, fino ad un valore massimo di 2 - 2,1 nel caso di nuclei con componenti in condizione di disabilità grave o non auto sufficienza. Somme che non concorrono alla formazione del reddito



NUCLEO										
SCALA	1	1,2	1,4	1,6	1,4	1,6	1,8	2	2,1	
REM MESE	400	480	560	640	560	640	720	800	840	

La scala di equivalenza **NON** tiene conto di componenti in stato detentivo o degenti presso strutture con costi a totale carico della PA. Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

! INCOMPATIBILITÀ

- **NON** è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito un Bonus COVID ovvero l'indennità per Lavoratori Domestici. Se viene erogato il REM ma, nel nucleo vi sono componenti che hanno richiesto, con diritto, i Bonus Covid, verrà erogata una somma a "conguaglio" data dalla differenza tra il valore del Bonus e il valore del REM effettivamente percepito.
- **NON** compatibile con Reddito di cittadinanza o forme analoghe di sostegno al reddito erogate da Province Autonome di Trento e Bolzano, se effettivamente percepito (esempio, compatibile se RdC decaduto in aprile).
- **NO**, se componenti titolari di pensione (anche assegno sociale), alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.
- **NO**, se titolari, alla data delle domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superior alle soglie REM. Se in cassa integrazione o forme similari, si considera il valore della retribuzione teorica.

i Domande e informazioni su www.inps.it, presso Caf e Enti di Patronato entro 30 giugno 2020